



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: aosta@conapo.it

Posta certificata: conapo.aosta@postecert.it

URL: www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta

Aosta, 26 novembre 2013

Prot. N. 44/2013 Segr. Regionale CO.NA.PO.

Al Presidente del comitato regionale
delle politiche contrattuali
Augusto Rollandin

Al Presidente dell'ARRS
Ezio Donzel

Alle OO.SS. : FP - C.G.I.L.
C.I.S.L. - FP
U.I.L. - FP

OGGETTO: DIFFIDA CONAPO DEL 28.10.2013 – SOLLECITO RIMOZIONE DICITURA "PRESENTE E NON SOTTOSCRIVE" NON CORRISPONDENTE AL VERO.

Con la presente si fa seguito alla diffida Conapo sindacato autonomo vigili del fuoco [prot. n. 41/13 del 28.10.2013](#), nonché alle successive note di riscontro dell' ARSS [prot. 1045/ARSS del 06.11.2013 \(ARSS\)](#) e delle OO.SS. [Cgil, Cisl, Uil del 07.11/2013](#) .

Non condividendo quanto argomentato da ARSS e OO.SS., questa O.S. Conapo ritiene di dover controplicare alle missive di cui sopra come segue:

1) In primo luogo, l'inconsistenza delle risposte dell' ARSS si evidenzia già dalla insicurezza delle stesse parole ove afferma che «PARE [...] che la dichiarazione a verbale, allegata alla sopraccitata nota, riporti alcune piccole ma sostanziali differenze rispetto a quella presentata (e poi ritirata)».

Diversamente da quanto asserito da ARSS, la nota a verbale CONAPO è invece identica, fermo restando che non rientra nei poteri della pubblica amministrazione la pretesa di verificare i contenuti di una nota a verbale che peraltro esprime il pensiero (non vincolante per altri) di una parte, nel pieno rispetto dei principi costituzionali.

Inoltre viene poi da domandarsi: ammesso – e non concesso – che effettivamente le note fossero diverse, qualora il CONAPO avesse chiesto di allegare la seconda nota, l'ARRS lo avrebbe concesso ?!

2) In secondo luogo, non condividiamo affatto le argomentazioni dell'ARRS, laddove sostiene che «risulta logicamente inconciliabile procedere alla sottoscrizione di un contratto dichiarandone, nel contempo, la totale disarmonia con norme di legge e pattizie nazionali con la conseguente loro violazione».

Invero, quella dell'inserimento di note all'accordo sottoscritto o meno, è una prassi diffusa a livello di contrattazione collettiva in generale sia pubblica che privata.

A mero titolo esemplificativo, si pensi al recente studio elaborato dall'INPS sul proprio sistema di relazioni sindacali a livello decentrato (che si allega) laddove si specifica che «tutti i soggetti partecipanti al tavolo negoziale, che sottoscrivano o meno l'accordo, possono allegare allo stesso note o dichiarazioni» (cfr. punto 1.8, pag. 11), o anche alla nota di chiarimenti Quesito ARAN RS39, ove alla domanda «Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all'atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo? » l'agenzia chiarisce che «Non si ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l'intesa», ovvero il contrario di quanto sostenuto dall' ARSS , con grave limitazione dei diritti di questa O.S. Conapo.

In verità, ciò che all'ARRS appare come "logicamente inconciliabile" è invece ossequioso del generale principio di autonomia della dialettica negoziale, in base al quale, chiunque (anche un sindacato in sede di contrattazione collettiva) può decidere di sottoscrivere un accordo solo con riferimento ad una parte dello stesso, prendendo espressamente le distanze dalla parte che non condivide e/o accetta o rimarcando la necessità che l'accordo ricomprenda un ambito più esteso (come nel caso di specie): in tal caso, la prassi ricorre ad accordi paralleli ovvero clausole integrative o di rimando alle dichiarazioni allegata a quel determinato accordo.

Del resto – come si è già avuto modo di rimarcare – ai sensi dell'art. 39 della Costituzione ogni Sindacato ha piena libertà di organizzare e gestire la propria attività: allegare una nota ad un accordo (sottoscritto o meno) che non si condivide appieno, è una forma di partecipazione sindacale che non può essere cassata o bloccata dall'atteggiamento ostruzionistico ne della pubblica amministrazione ne di altre sigle sindacali, come invece avvenuto il 21.10.2013.

- 3) In terzo luogo, è del tutto censurabile l'affermazione dell'ARRS « ... l'Agenzia e le sigle sindacali presenti hanno ritenuto la citata nota a verbale irricevibile e a ciò si aggiunga che l'eventuale accettazione avrebbe comportato, il ritiro delle sottoscrizioni da parte delle altre OO.SS. ». Da tale affermazione deriva una rappresentazione veramente preoccupante del sistema di relazioni sindacali in Valle d'Aosta, atteso che, da un lato, l'ARRS appare "ostaggio" della maggioranza sindacale; e dall'altro lato, chi è in minoranza non ha la libertà di partecipare liberamente all'attività sindacale e, secondo una prassi che non trova eguali nel resto d'Italia, verrebbe privato anche della libertà costituzionale di espressione del pensiero. Siamo fortemente dispiaciuti delle affermazioni dell' ARSS secondo cui « .. detta nota ha suscitato sia nel sottoscritto, sia nel Comitato direttivo e sia nella altre sigle sindacali un notevole sconcerto .. » il tutto solo per aver chiesto di allegare al verbale che intendevamo sottoscrivere (anzi che abbiamo sottoscritto ma poi è stato da voi stracciato) una nota ove evidenziamo che, nonostante l'accordo in parola estenda ai VVF Valdostani alcuni istituti dell'indennità di trasferta già riconosciuti ai VVF dello Stato (per i quali ringraziamo), in disarmonia dalla legge regionale manca ancora invece il riconoscimento di alcuni ulteriori istituti della trasferta, che i VVF dello stato hanno riconosciuta e che invece l' ARSS nega ai VVF Valdostani. E l'espressione di questo ci viene impedita ? Ma in quale regime siamo ?
- Diversamente quindi da quanto asserito, precisiamo che il CONAPO queste problematiche le ha esplicitate già in precedenza durante gli incontri per l'accordo e le ha, tra l'altro, formalmente trasmesse in data 18 luglio 2012 alla rispettabile Agenzia, sono state più volte elemento di discussione del tavolo e non sono mai state ritenute ricevibili , con adduzioni alquanto confutabili, dal Presidente dell'ARRS, pertanto la nota a verbale CONAPO è la naturale conseguenza di ciò.

Ribadiamo quindi che l'espressione "presente e non sottoscrive" apposta in maniera univoca e assolutamente non concordata, non è corretta in quanto il sottoscritto segretario regionale CONAPO ha più volte dichiarato la sua volontà di sottoscrivere l'accordo inserendo nota a verbale, inoltre, di fronte al rifiuto unanime del tavolo di accettare la nota a verbale, il CONAPO ha chiesto la possibilità di lasciare traccia nel verbale della posizione da lui assunta, cosa negata dall'ARRS i cui componenti non hanno manifestato alcuna volontà di redigere un apposito verbale e hanno continuato nell' errata asserzione che non è possibile accettare note a verbale se non si sottoscrive l'accordo. In buona sostanza in Valle D'Aosta non è possibile allegare libere note a verbale sia che si sottoscriva e sia che non si sottoscriva un accordo. Pertanto alla richiesta CONAPO di lasciare traccia di quanto accaduto alcuni componenti ARSS hanno invitato il CONAPO a fare un comunicato stampa o in alternativa di produrre una missiva indirizzata al tavolo di contrattazione.

- 4) Da ultimo, venendo poi alla lettera delle sigle confederali CGIL-CISL-UIL del 07.11.2013 teniamo a precisare che, diversamente dalle loro false asserzioni, la nota presentata e letta durante la riunione del 21 ottobre u.s. è la stessa identica allegata alla ns. lettera prot. 41/2013 del 28.10.2013 e li diffidiamo dal diffondere in questo senso notizie non corrispondenti al vero nei confronti di questa O.S. che ci riserviamo di perseguire nelle sedi opportune.

Inoltre mentre nella prima parte della loro nota CGIL CISL UIL affermano che «La nota a verbale è stata ritenuta irricevibile nella sua formulazione...» e quindi nelle loro intenzioni (in violazione dei suesposti diritti costituzionali e sindacali) non permettono al Conapo (a pena del ritiro della loro firma) di sottoscrivere e allegare, successivamente sostengono la «possibilità di aggiungere note a verbale solo per i sottoscrittori di un accordo... », così ammettendo che per il Conapo quel giorno (sempre in violazione dei suesposti diritti costituzionali e sindacali) non era possibile neanche non sottoscrivere e allegare . Ci chiediamo quindi quale tipo di note sono ammesse in Valle D'Aosta: forse solo quelle accettabili a giudizio insindacabile delle OO.SS. stesse e/o dell'ARRS? Alla faccia dei diritti sindacali, ma ancor prima alla faccia della libertà di pensiero !

Tutto quanto sopra premesso, in considerazione delle evidenti limitazioni all'attività sindacale, Conapo sindacato autonomo vigili del fuoco ribadisce la propria richiesta di cui alla diffida prot. n. 41/13 del 28.10.2013, ovvero di «riconvocare con urgenza il tavolo inerente l'ipotesi di accordo per il ripristino dell'indennità di trasferta per il personale del Corpo Valdostano VV.F. tenutasi in data 21 ottobre 2013 prot. 1010, al fine di correggere la dicitura non veritiera "presente e non sottoscrive", e consentendo la firma della scrivente O.S. CONAPO che parimenti ha diritto di allegare note a verbale che non possono in alcun modo essere sindacate dall' ARSS in tale sede in merito ai contenuti» fermo restando che i contenuti della dichiarazione a verbale Conapo erano, sono e saranno quelli di cui all'allegato della sopraccitata diffida CONAPO prot. n. 41/13 del 28.10.2013.

Cordiali saluti.



Il Segretario Regionale
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.
CS Oliveri Simone

Allegato:

- 1) documento INPS "Le relazioni sindacali in sede decentrata" ove a pag. 11 chiarisce la possibilità di allegare note o dichiarazioni a verbale sia che si sottoscriva sia che non si sottoscrivano gli accordi.
- 2) Quesito ARAN RS 39 ove chiarisce che nessuna norma vieta di allegare note a verbale a quelle OO.SS. che non sottoscrivono intese o accordi.
- 3) accordo del Corpo nazionale vigili del fuoco siglato in data 19.11.2013 ove si evince che è prassi comune allegare note a verbale (anche se la O.S. non sottoscrive l'accordo).

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



LE RELAZIONI SINDACALI IN SEDE DECENTRATA

I Soggetti, la Contrattazione e le altre forme di partecipazione

**A cura della Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane
Area Relazioni Sindacali**

1.8 Conclusione degli accordi

Nel livello di contrattazione integrativo regionale e di sede, vige il principio del raggiungimento del maggior consenso possibile, a differenza della contrattazione nazionale di comparto, ove vige il criterio del consenso delle sigle che rappresentino almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale, ovvero il 60% del solo dato elettorale.

L'ARAN stessa, con la circolare del 15 febbraio 2002, stabilisce che in sede locale vale il principio del raggiungimento del maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse.

La RSU, organo unitario, si esprime a maggioranza dei suoi membri, non essendo rilevanti espressioni di voto di singoli componenti.

Un eventuale contrasto tra la RSU e le OO.SS. pone l'amministrazione nella necessità di valutare se il grado di consenso raggiunto sia tale da essere considerato sufficiente per la sottoscrizione di un accordo, tenendo conto anche della rappresentatività che le OO.SS. favorevoli, nel loro complesso, esprimono. Nulla vieta ai soggetti sindacali di sentire i lavoratori interessati alla stipula dell'accordo.

→ Tutti i soggetti partecipanti al tavolo negoziale, che sottoscrivano o meno l'accordo, possono allegare allo stesso note o dichiarazioni. ←

È rimessa alla valutazione della delegazione l'opportunità di sottoscrivere dichiarazioni congiunte.

Un ulteriore elemento rafforzativo circa quanto riportato al paragrafo 1.5 lo fornisce l'ARAN con nota del 4/12/2000 nella quale afferma: " in presenza di un'effettiva difficoltà di portare a conclusione la trattativa decentrata, non esistono in materia, strumenti alternativi a disposizione.....Ove non si pervenga alla stipulazione (del contratto), conseguentemente, ciascuna delle due parti ne sopporta le conseguenze e se ne assume le responsabilità".

1.9 Le altre forme di partecipazione

La contrattazione, ai vari livelli, è senz'altro la principale forma di partecipazione alla gestione del personale da parte delle OO.SS., ma non tutta l'attività di relazioni sindacali si esplica nell'ambito della contrattazione. Vi sono altre forme di partecipazione, riguardanti anche l'ambito locale, disciplinate dall'art. 6 del CCNL 16/2/1999 e dall'art. 6 del CCNL del 9/10/2003:

- ?? Informazione preventiva / successiva;
- ?? Concertazione;
- ?? Consultazione;
- ?? Altre forme di partecipazione.

Propedeutico a qualsiasi forma di partecipazione è che tutta la documentazione in tema di personale o che riguardi le OO.SS., sia messa a disposizione presso l'ufficio preposto alle relazioni sindacali ovvero privilegiando l'invio per e-mail all'indirizzo comunicato dalle stesse.

1.10 Informazione

L'obiettivo di instaurare un efficace sistema di relazioni sindacali impone, anche alle singole sedi di contrattazione, l'obbligo di assicurare alle OO.SS. un'adeguata informazione.



Chiarimenti Aran: [nota n. 4260 del 27 maggio 2004](#) e [nota n. 1702 del 15 febbraio 2002](#)

Quesito ARAN RS39

Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all'atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo?

Non si ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l'intesa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Le parti si impegnano, in sede di contrattazione integrativa delle risorse del Fondo di Amministrazione per l'anno 2012, ad individuare istituti retributivi per remunerare particolari responsabilità lavorative, nell'ambito delle risorse fisse e continuative, vista l'impossibilità di destinare per dette finalità i risparmi di gestione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2011.


PER L'AMMINISTRAZIONE




PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE


FNS CISL VVF




FP CGIL VVF



UIL PA VVF



CONFSAL VVF



USB PI VVF

